



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 52 del 24/11/2020

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E SASSO MARCONI PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 18:30 nella Residenza Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dai decreti sindacali attuativi prot. n. 4784 del 23/03/2020 e prot.n.17918 del 12/11/2020, sono presenti:

PARMEGGIANI ROBERTO Presente

e in collegamento da remoto tramite videoconferenza i consiglieri :

RUSSO LUCIANO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
ARMAROLI CHIARA	Presente
BERNABEI IRENE	Presente
MARTINI SILVIA	Presente
LOLLI FRANCA	Presente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
VINCENZI MATTEO	Presente
VENTURI ALBERTO	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Presente
LODI SIMONE	Presente
MASTACCHI MARCO	Presente
CHILLARI ACHILLE	Presente
VERONESI MARCO	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Assente
MURATORI MAURO	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

E' presente in aula il Segretario Generale Dott. CLAUDIO POLI per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO PARMEGGIANI, assume la Presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dall'Ufficio comunale settorialmente competente e resa disponibile mediante inserimento in apposito link su Google Drive

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E SASSO MARCONI PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- l'art. 98 comma 3 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari comunali;

- l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 dispone:

“ 1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi”;

Preso atto che la legge 30 luglio 2010 n. 122 ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, prevedendo la successione alla stessa del Ministero dell'Interno. I Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali;

Dato atto che con deliberazione n.38 del 24/09/2020 questo Consiglio Comunale ha approvato la costituzione dell'Ufficio di Segretario Comunale in convenzione con i comuni di Grizzana Morandi, Camugnano e Lizzano in Belvedere;

Preso atto che ai sensi dell'art.1 della Convenzione un comune può recedere dalla medesima dandone preavviso ai comuni convenzionati e che la cessazione della Convenzione in tal caso ha decorrenza dall'inizio del mese successivo;

Dato atto:

- che in ragione del collocamento a riposo dell'attuale Segretario Generale a far data dal 01.01.2021 la condizione di contesto relativo alla figura del Segretario Generale è oggettivamente mutata,

che per ragioni di vicinanza, comunanza di interessi e comunanza di prassi e procedure organizzative per questo comune è assai più funzionale ricercare una partnership con uno dei Comuni facenti parte dell'Unione

Preso atto che il Sindaco di questo comune e il Sindaco del Comune di Zola Predosa (BO) anch'esso componente l'Unione delle Valli del Reno, Lavino, Samoggia hanno convenuto di costituire l'Ufficio del Segretario Generale in forma Convenzionata tra loro;

- che il Segretario presterà il proprio servizio nei termini definiti dalla convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che i comuni citati sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari e che la classe di appartenenza della convenzione è "Segreteria - classe 2[^]" in quanto entrambi i Comuni sono classificati quali comuni con Segreteria di classe 2[^] e che anche sotto il profilo del numero degli abitanti al 31.12.2019 pari a n° 34.022 (Sasso Marconi n° 14.953 abitanti, Zola Predosa n° 19.069 abitanti) la Segreteria – anche secondo lo schema di decreto adottato dal Ministero dell'Interno in esecuzione dell'art. 16 ter comma 12 del D.L. 30 dicembre 2019 n° 162 come convertito in legge 28 febbraio 2020 n° 8 dovrà essere classificata Segreteria di Classe 2[^];

Dato atto che il Comune capofila sarà il Comune più popoloso ovvero il Comune di Zola Predosa;

Dato atto che:

la Convenzione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021 in coincidenza con la data di collocamento a riposo dell'attuale Segretario generale;

Visto l'art. 30 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina le convenzioni tra Enti Locali per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Presenti n. 16

Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale

DELIBERA

- **di recedere** dalla convenzione in essere per l'Ufficio di Segretario Comunale con i Comuni di Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere e Camugnano approvata con proprio provvedimento n° 38 del 24/09/2019 ai sensi dell'art.1 comma 3° della medesima;

- **di precisare** che la convenzione in essere con i Comuni di Camugnano, Grizzana Morandi Lizzano in Belvedere cesserà alla data del 31.12.2020;

- **di approvare** la Convenzione per l'Ufficio convenzionato di Segretario Comunale tra i Comuni di Zola Predosa e Sasso Marconi nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dando atto che la stessa entrerà in vigore dal 01/01/2021 e avrà durata fino alla fine del corrente mandato amministrativo;

- **di precisare** che il comune di Zola Predosa sarà comune capo convenzione e che la classe di appartenenza della convenzione è "Segreteria - classe 2[^]";

- **di trasmettere** all'Ufficio Territoriale di Governo di Bologna-Prefettura di Bologna, al Comune di Zola Predosa, e ai Comuni di Camugnano, Grizzana Morandi e Lizzano in Belvedere copia del presente atto, a ciascuno per gli adempimenti di competenza.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: favorevole unanime espressa per appello nominale si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.

La riunione ha termine alle ore 21,05.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E SASSO MARCONI PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

Oggi.... tra

Comune di Zola Predosa (BO), rappresentato dal Sindaco Davide Dall'Omo

Comune di Sasso Marconi (BO), rappresentato dal Sindaco Roberto Parmeggiani

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di segreteria comunale;
- che i Comuni di Zola Predosa e di Sasso Marconi sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Agenzia;
- che il Consiglio comunale di Zola Predosa, con propria deliberazione n... del e il Consiglio comunale di Sasso Marconi, con propria deliberazione n... del....., dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato la convenzione per la conduzione in forma associata della segreteria comunale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata della segreteria comunale tra i Comuni di Zola Predosa e di Sasso Marconi al fine di avvalersi di un unico segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

2. COMUNE CAPO CONVENZIONE

Comune capo convenzione è Zola Predosa, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Sasso Marconi, con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei segretari comunali.

3. DURATA

La convenzione decorre dal 1 gennaio 2021 previo riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali e avrà durata fino al termine del corrente mandato amministrativo.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire prima della scadenza naturale per motivata decisione di una delle parti, con deliberazione del consiglio comunale da trasmettere a mezzo PEC all'altro Comune e alla Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale di Governo.

Lo scioglimento anticipato della convenzione avrà effetto dall'inizio del mese successivo alla deliberazione.

Dalla data di cessazione della convenzione, per scadenza naturale o intervenuta, il segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il segretario comunale assicura la presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, dedicando il 67 per cento del proprio tempo di lavoro al Comune di Zola Predosa ed il 33 per cento al Comune di Sasso Marconi. L'articolazione delle presenze viene definita congiuntamente dai Sindaci, in accordo con il segretario.

5. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del segretario titolare, la reggenza o la supplenza sarà effettuata da un segretario comunale o da un vicesegretario, secondo le vigenti disposizioni.

6. TRATTAMENTO ECONOMICO, SPESE E LORO RIPARTIZIONE

Il trattamento giuridico ed economico del segretario comunale è regolato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Le spese relative all'ufficio convenzionato vengono ripartite tra i Comuni come segue:

Zola Predosa 67 per cento

Sasso Marconi 33 per cento.

Il Comune capo convenzione provvede alla determinazione ed al pagamento del trattamento economico fisso ed accessorio, compresi i rimborsi per le spese di viaggio, nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Al segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere il Comune di Sasso Marconi dalla sede di servizio, nei giorni di effettiva presenza e con le modalità stabilite dalla legge. Dette spese sono ad esclusivo carico del Comune di Sasso Marconi.

In considerazione della posizione dei comuni convenzionati, il segretario è autorizzato all'uso del proprio automezzo.

Tutte le spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune di Zola Predosa, al quale l'altro Comune rimborserà la quota a proprio carico.

Le eventuali spese per diritti di rogito verranno ripartite sulla base dell'attività rogatoria svolta dal segretario in ciascun comune.

Il Comune di Zola Predosa ha dato in uso al segretario comunale un telefono cellulare di servizio; le relative spese rimangono ad esclusivo carico del Comune di Zola Predosa.

7. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche dovranno essere approvate dai consigli comunali dei comuni convenzionati; le relative deliberazioni saranno trasmesse alla Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale di Governo.

Le modalità operative di svolgimento del servizio potranno essere definite con provvedimenti gestionali.

La presente convenzione, esente da bollo ai sensi dell'art.16 Tabella B allegata al DPR n.642/1972, viene sottoscritta con firme digitali ai sensi del d.lgs. n.82/2005 e sarà registrata solo in caso d'uso.

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
IL SINDACO

COMUNE DI SASSO MARCONI
IL SINDACO



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 601
Segreteria Affari Generali

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E SASSO MARCONI PER LA
CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/10/2020

IL RESPONSABILE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 601
Segreteria Affari Generali

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E SASSO MARCONI PER LA
CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 29/10/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 52 del 24/11/2020

Segreteria Affari Generali

**Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E SASSO MARCONI PER LA
CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/12/2020, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DALLOLIO PAOLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 del 24/11/2020

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E SASSO MARCONI PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2020 al 05/01/2021, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 12/06/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)